



Con atto di citazione introduttivo del giudizio la Procura Regionale di questa Sezione chiamava in giudizio la dott.ssa -----.

Il giudizio instauratosi presso questa Sezione deriva da un procedimento penale definito, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con sentenza n. 313 del 5 giugno 2012 del Tribunale di Arezzo, in seguito confermata dalla Corte di Cass. n. 10873 del 6 giugno 2013.

L'autorità giudiziaria penale aveva condannato la dott.ssa ---- alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 317c.p. e 314 c.p. ed ai sensi dell'art. 81 cpv..

Le contestazioni mosse alla convenuta sono le seguenti: a) avere, nella qualità di ginecologa, presso i consultori medici di ---- e ---- e presso il Reparto di Ginecologia dell'Ospedale di -----, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, indotto una paziente a versare una somma di denaro per sottoporla immediatamente ad ecografia; b) essersi appropriata in più occasioni di somme di spettanza della ASL 8 di ---- nell'ambito di attività professionale privata espletata durante l'orario di lavoro ovvero della quota – parte di dette somme di spettanza della medesima ASL, relative ad attività libero – professionale espletata "intramoenia", somme di cui aveva il possesso essendo state le somme medesime consegnate direttamente dalle varie pazienti.

In conseguenza della condotta della dott.ssa -----, l'Azienda Sanitaria di Arezzo, secondo la Procura contabile, aveva subito sia un danno patrimoniale diretto pari a € 5.803,65, che un danno all'immagine quantificato dalla Procura nella misura pari a € 20.000,00.

Il danno diretto, pari a € 5.803,65, era costituito dalle seguenti voci :a) acquisto di telecamera, resasi necessaria a seguito della denuncia per concussione: € 2.959,20; b) prestazioni fatturate come libera professione ma in realtà effettuate in orario di lavoro istituzionale: € 641,70; c) somme riscosse direttamente, relative a prestazioni effettuate utilizzando strutture aziendali (calcolando il 15% delle trattenute aziendali): € 51,00; d)

ticket incassati dalle pazienti e non versati all'azienda: € 216,75; e) spese per la costituzione di parte civile, liquidate in sentenza: € 1.935,00.

Tale danno era stato parzialmente risarcito dalla dr.ssa ----- attraverso la rimessione di due assegni pari, nel complesso, a € 3.466,00.

Con sentenza n. 109 del 27 marzo 2013 questa Sezione condannava la convenuta al pagamento di € 2.237,65, cioè il differenziale, relativo al danno diretto, derivante dal pagamento della dr.ssa ----, mentre veniva dichiarata improponibile la parte della citazione relativa al danno all'immagine, atteso che non risultava ancora pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

A seguito del provvedimento del Giudice di Legittimità (ord. n. 10873 del 6 giugno 2013), la Procura attivava il giudizio di responsabilità per danno all'immagine, visto lo scalpore causato dai fatti delittuosi, e ritenuto il discredito patito dall'Amministrazione (dei comportamenti posti in essere per cifre irrisorie ed approfittando di donne extracomunitarie), e richiamava orientamenti di questa Sezione in merito, concludendo per la condanna pari a € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Con memoria del 30 aprile 2014 si costituiva in giudizio la dr.ssa ---- la quale deduceva che:

- la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non faceva stato nei giudizi civili o amministrativi, ma al più gli elementi raccolti in sede penale potevano essere oggetto di autonoma valutazione nel giudizio civile;
- la Procura contabile non poteva esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nel caso di cd. patteggiamento, ma unicamente in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna;
- l'assenza della gravità oggettiva dei fatti e la qualifica posseduta dalla dipendente

(non apicale), non poteva aver determinato lo scalpore lamentato;

- la dr.ssa ----, prima del giudizio, aveva risarcito il danno, ed il giudice penale aveva qualificato la fattispecie nel complesso tenue, con *dictum* giudiziale passato in giudicato, e pertanto non poteva sostenersi congruo un danno all'immagine pari a € 20.000,00.

Concludeva, la parte convenuta, per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per dichiarare la somma richiesta eccessiva, immotivata ed incongrua, riducendo la stessa in misura proporzionale al fatto di tenue entità, oltre vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Nella udienza di discussione la parte attorea insisteva per la condanna della convenuta e si rimetteva alla valutazione del Collegio, mentre la parte convenuta ribadiva le tesi difensive; dopo le repliche e controrepliche, la causa veniva introitata per la decisione.

Osserva il Collegio che va ribadita la responsabilità dell' odierno convenuta, anche sulla scorta della sentenza di accertamento della responsabilità penale con relativa vincolatività ed efficacia nell'ambito del giudizio contabile.

La definitività della condanna in sede penale fa stato nel giudizio contabile, costituendo un invalicabile limite che si dispiega nei confronti del condannato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto ed all'affermazione che sia stato l'imputato a commetterlo (art. 651 c.p.p.: cfr., *ex plurimis*, Corte conti Sez. III Centr. 20 aprile 2006 n.183, Sez. I Centr. 2 ottobre 2002 n. 336 nonché SS.RR. 17 novembre 1993 n. 920), sia pure a seguito del patteggiamento.

La giurisprudenza contabile attribuisce alla sentenza emessa ai sensi degli art. 444 ss. c.p.p. gli effetti di una tacita ammissione di colpevolezza, ed è sostanzialmente equiparata ad una sentenza di condanna, come previsto dall'art. 445, comma 1 *bis* c.p.p., avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato sulla cui qualificazione hanno concordato il pubblico ministero e le parti (cfr. Sez. I centr. 3/2004 e

3/2011, Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 7/2009 e Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2013 n. 9).

Sussiste la condizione, quindi, sia per l'esercizio dell'azione sia per una pronuncia di condanna per danno all'immagine: cfr. Sez. III Centr. 4 novembre 2013 n. 716 e Sez. I Centr. 14 dicembre 2012 n. 809.

Analizzando la struttura della responsabilità amministrativa, l'attività illecita è stata svolta proprio avvalendosi della qualità di dipendente dell'Amministrazione Sanitaria (in costanza di rapporto di servizio), e sussiste anche il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente ed il danno subito dalla Amministrazione Sanitaria.

Sono configurabili anche l'elemento psicologico, nella specie del dolo, ritenuta la coscienza e volontà nella attività illecita, ed il danno erariale costituito dal cd. danno all'immagine.

Nella specie il comportamento della convenuta è incontestabilmente ed inequivocabilmente contrario ai propri doveri d'ufficio ed è idoneo a diffondere nell'opinione pubblica un senso di sfiducia dell'azione dei pubblici dipendenti, ed in particolare di chi è preposto alla erogazione di un servizio fondamentale, quale è quello della tutela della salute, in specie esercitato nei confronti di soggetti deboli, e ritenuto il rilievo e la delicatezza dell'attività svolta.

La dott.ssa ---- ha utilizzato illecitamente la propria qualità per realizzare un obiettivo personale rilevante penalmente e non compatibile con il ruolo istituzionale di tutore e garante della salute.

In tema di danno all'immagine la giurisprudenza contabile (cfr. 1/2011/QM e 10/QM/2003) ha statuito che l'immagine ed il prestigio della Pubblica Amministrazione sono beni – valori coesenziali all'esercizio delle pubbliche funzioni, e che il danno all'immagine dell'Amministrazione consiste in un pregiudizio che, pur se non integra una

diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante: cfr. anche questa Sezione 2 agosto 2010 n. 259.

Con efficaci e convincenti argomentazioni la III Centr. 9 aprile 2009 n. 143 ha affermato che, a fronte della intervenuta lesione dell'immagine pubblica, negli amministrati, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di "appartenenza" alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato apparato e degli altri enti. Il recupero di tali sentimenti e, con essi, il recupero dell'immagine pubblica è essenziale per l'esistenza stessa della Pubblica Amministrazione e impongono di intervenire per ridurre, in via preventiva, ed eliminare, in via successiva, i danni conseguenti alla lesione della sua dignità e del suo prestigio, danni che sono ascrivibili alla categoria del danno patrimoniale :cfr. anche Sez. I Centr. 14 luglio 2011 n. 323, Sez. II Centr. 22 novembre 2011 n. 615 e Sez. III Centr. 12 dicembre 2011 n. 850.

Il danno appare quantificabile - con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. - pari a € 5.000,00.

Alla giuridica necessità di determinare l'entità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione dell'immagine, quale individuabile in base ai criteri "oggettivi", "soggettivi" e "sociali" da tempo elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. III Centr. 4 febbraio 2011 n. 114) si può, infatti, nella specie far fronte con la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.. e non essendo possibile quantificare precisamente l'importo del danno: cfr. Sez. III Centr. 10 febbraio 2011 n. 132.

Pertanto la domanda attorea appare fondata nei sensi di cui in motivazione.

La convenuta, pertanto, va condannata a titolo di danno all'immagine ed a rifondere il predetto importo di € 5.000,00.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti gli interessi nella

misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura pari a € 282,31.=(Euro duecentottantadue/31.=)

***P.Q.M.***

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in sede di riassunzione dal Vice Procuratore Generale nei confronti della sig.ra -----, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna la sig.ra ----- al pagamento di € 5.000,00, oltre interessi come in motivazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2014.

**L'Estensore**

F.to A BAX

**Il Presidente f.f.**

F.to C. GRECO

Depositata in Segreteria il 31 LUGLIO 2014

**Il Direttore di Segreteria**

**F.to Paola Altini**